



2024/317

8.2.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 198/2021

del 9 luglio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/317]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/616 della Commissione, del 13 aprile 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, benalaxyl-M, diclobenil, fluopicolide, proquinazid e pyridalyl in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/618 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazolo e terbutilazina in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/644 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/663 della Commissione, del 22 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clordecone in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- **32021 R 0616:** Regolamento (UE) 2021/616 della Commissione, del 13 aprile 2021 (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 4)
- **32021 R 0618:** Regolamento (UE) 2021/618 della Commissione, del 15 aprile 2021 (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 55)

⁽¹⁾ GU L 131 del 16.4.2021, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 131 del 16.4.2021, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 133 del 20.4.2021, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 23.4.2021, pag. 148.

- **32021 R 0644**: Regolamento (UE) 2021/644 della Commissione, del 15 aprile 2021 (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 9)
- **32021 R 0663**: Regolamento (UE) 2021/663 della Commissione, del 22 aprile 2021 (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 148)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32021 R 0616**: Regolamento (UE) 2021/616 della Commissione, del 13 aprile 2021 (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 4)
- **32021 R 0618**: Regolamento (UE) 2021/618 della Commissione, del 15 aprile 2021 (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 55)
- **32021 R 0644**: Regolamento (UE) 2021/644 della Commissione, del 15 aprile 2021 (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 9)
- **32021 R 0663**: Regolamento (UE) 2021/663 della Commissione, del 22 aprile 2021 (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 148)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2021/616, (UE) 2021/618, (UE) 2021/644 e (UE) 2021/663 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf EINAR FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.